



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BUEMI e Fausto Guilherme LONGO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 2014**

Modifica dell’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di rappresentanza dell’Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti nelle commissioni mediche

ONOREVOLI SENATORI. - L'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (ANPVI Onlus), fondata nel 1978 e riconosciuta come ente morale dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, n. 126, è presente su tutto il territorio nazionale, associa circa 20.000 non vedenti ed ipovedenti, e svolge molteplici attività tra cui quella di assistenza nelle pratiche pensionistiche e assistenziali tramite le proprie sezioni provinciali e uffici di segretariato sociale.

In seguito alla privatizzazione degli enti pubblici associativi disposta con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio

1977, n. 616, si sono sviluppate organizzazioni di disabili, tra cui la stessa ANPVI, che hanno acquisito, sia sul piano formale sia su quello sostanziale, la rappresentanza di cittadini affetti da *handicap* gravi.

In considerazione della modificata realtà associativa e nel pieno rispetto dei principi di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione, appare opportuno intervenire sull'articolo 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, inserendo l'ANPVI tra i soggetti aventi diritto ad esprimere un proprio rappresentante nell'ambito delle commissioni mediche previste all'articolo 1, comma 2, della citata legge.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### **Art. 1.**

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, dopo le parole: «dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli e degli adulti subnormali» sono inserite le seguenti: «nonché dell'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (ANPVI Onlus)».

